



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 22 del 08 agosto 2023

Focus settimanale:

- **La domanda di rottamazione e il conto corrente pignorato**
- **Registratori telematici e chiusure estive**
- **Agevolazioni prima casa – nuove sospensioni dei termini – prima parte**
- **Processo tributario: come fatturare il rimborso delle spese legali**
- **Le novità del decreto alluvioni convertito in legge**
- **L'obbligo di nomina del responsabile protezione dati**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	10
La domanda di rottamazione e il conto corrente pignorato	10
Registratori telematici e chiusure estive.....	12
L'Approfondimento.....	13
Agevolazioni prima casa – nuove sospensioni dei termini – prima parte	13
L'Approfondimento.....	21
Processo tributario: come fatturare il rimborso delle spese legali	21
L'Approfondimento.....	27
Le novità del decreto alluvioni convertito in legge.....	27
L'Approfondimento.....	39
L'obbligo di nomina del responsabile protezione dati.....	39

Flash di stampa



Estromissione agevolata di immobili societari	IL SOLE 24 ORE 31.07.2023	I contribuenti potranno di scegliere di beneficiare della cessione, assegnazione o trasformazione agevolata degli immobili della società entro il 30.09.2023.
Tolte le esclusioni Covid-19 dagli Isa	IL SOLE 24 ORE 31.07.2023	Negli Isa per il periodo d'imposta 2022 non sono state confermate le cause di esclusione tipiche del Covid-19 quindi per questo motivo è possibile ricorrere solamente alle casistiche contraddistinte dai codici da 1 a 15.
Sospensione dei pagamenti per comunicazioni di irregolarità	ITALIA OGGI 01.08.2023	Dal 1.08 e fino al 4.09.2023 vige la sospensione dei pagamenti che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
Iva servizi elettronici	ITALIA OGGI 31.07.2023	I servizi elettronici pagano sempre l'Iva "a destinazione". Nei rapporti B2B, in base alla regola generale, le prestazioni generiche sono localizzate nel Paese del committente mentre in quelli B2C, il criterio speciale porta la tassazione nel luogo del consumo. Per questo motivo, nel caso in cui il servizio è destinato a committenti o consumatori situati al di fuori dell'Ue, l'imposta non è dovuta.
Perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022	ITALIA OGGI 31.07.2023	Le perdite dei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2022 beneficiano ancora del regime transitorio derivante dalle norme speciali connesse alla pandemia.
Tassazione redditi da criptovalute	ITALIA OGGI 02.08.2023	In risposta a un question time in Commissione Finanze della Camera del 1.08.2023 sulla tassazione delle criptoattività, è stato chiarito che verso i soggetti residenti nel territorio dello Stato, si applica il principio di tassazione "Worldwide taxation".

Semplificazione richiesta di certificati	ITALIA OGGI 02.08.2023	L'Agenzia delle Entrate, sul sito FiscoOggi del 1.08.2023, ha affermato che, nella sezione riservata agli argomenti di maggiore interesse raggiungibile direttamente dalla home page, è presente una nuova area tematica, dedicata alle più diffuse tipologie di certificazioni rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria.
Principali novità della delega fiscale	IL SOLE 24 ORE 03.08.2023	Il testo della delega fiscale, dopo il via libera del Senato, prevede tra le varie riforme: <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di pagare a rate anche gli acconti di novembre;• Distinzione tra debiti inesistenti e non spettanti;• Multe e tributi locali pagabili anche tramite Rid o carta di credito;• Irap sostituita da una sovraimposta da calcolare con le regole dell'Ires;• Nessun automatismo sul pignoramento del conto corrente;• Riordino delle tasse automobilistiche con eliminazione del superbollo;• Mini-Ires per i soggetti che investono utili o effettuano assunzioni.
Comunicazioni delle somme dovute per la rottamazione-quater	ITALIA OGGI 03.08.2023	Dal 2.08.2023 è possibile ricevere nella Pec indicata le comunicazioni delle somme dovute per la rottamazione quater.
Proroga superbonus 110% per le villette	IL SOLE 24 ORE 04.08.2023	Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare, nell'ambito del decreto Omnibus, l'estensione fino al 31.12.2023 per completare i lavori che consentono di beneficiare del superbonus.
Fondo indigenti per il superbonus	IL SOLE 24 ORE 04.08.2023	È stato firmato dal Ministro dell'Economia il decreto utile a sostenere le persone meno abbienti incisi dalla riduzione della percentuale del superbonus al 90% per i lavori avviati quest'anno, tramite un contributo a fondo perduto.

IL SOLE 24 ORE



Regime di adempimento collaborativo	04.08.2023	Ai contribuenti che comunicano all'Amministrazione Finanziaria preventivamente tutti i rischi di natura fiscale, aderendo al regime di adempimento collaborativo, non si possono applicare sanzioni amministrative.
Riforma fiscale	IL SOLE 24 ORE 05.08.2023	Approvata la delega fiscale dove la priorità è portare a termine i primi moduli della riforma già entro inizio settembre come i Testi unici e i principi generali della delega. Particolare importanza rivolta alla minimum tax, in vigore dal 1.01.2024.
Riforma fiscale e dichiarazioni integrative	IL SOLE 24 ORE 05.08.2023	Per i contribuenti che presentano una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria non sono previste sanzioni.
Riforma fiscale e contribuente	IL SOLE 24 ORE 05.08.2023	Con la riforma, le disposizioni contenute nella L. 212/2000 assumeranno il rango di principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.
Riforma fiscale e certificazione da parte dei professionisti qualificati	IL SOLE 24 ORE 05.08.2023	Al fine di promuovere l'adempimento spontaneo dei contribuenti vi è la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando, ovviamente, i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Sponsorizzazione allo sport agevolate	ITALIA OGGI 05.08.2023	Il credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni nello sport sarà valido anche per gli investimenti pubblicitari effettuati fino al 30.09.2023.

L'Agenzia interpreta



Trasferimento di complesso immobiliare locato a terzi

INTERPELLO
N. 404
DEL 28.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il trasferimento di un complesso immobiliare locato a terzi, per effetto del quale il cessionario, subentrando nel rapporto di locazione, assume tutti gli obblighi previsti nel contratto, costituisce una cessione di immobili.

Distruzione di immobile

INTERPELLO
N. 405
DEL 31.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nel caso in cui il contratto di leasing immobiliare prevede che, in caso di distruzione del fabbricato a causa di un sinistro, il negozio giuridico si risolva alla data dell'evento e il conduttore deve acquistare la proprietà dell'immobile versando al locatore un "indennizzo" pari alla somma dei canoni non ancora scaduti e del prezzo del riscatto, questo importo configura la base imponibile del corrispettivo del trasferimento del bene, a cui va applicata l'Iva ordinaria del 22%.

Dati anagrafici senza codice fiscale per erede straniero

INTERPELLO
N. 407
DEL 31.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che in una successione, se uno degli eredi non ha cittadinanza italiana e pertanto non possiede il numero del codice fiscale, non è obbligato a fornirlo, in quanto sono sufficienti il nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio estero.

Omissione dell'asseverazione per superbonus

INTERPELLO
N. 406
DEL 31.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non è possibile sanare tramite la remissione in bonis l'assenza dell'asseverazione del tecnico e, di conseguenza, non è possibile nemmeno sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Dividendi corrisposti a società madri svizzere

RISOLUZIONE
N. 46/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i dividendi corrisposti a società madri svizzere sono sempre esenti da ritenuta, così come previsto dall'accordo

		tra Unione Europea e Svizzera il 26.10.2004.
Nuovi codici tributo bonus digitalizzazione agenzie di viaggio	<p>RISOLUZIONE N. 47/E/2023</p> <p>RISOLUZIONE N. 48/E/2023</p> <p>RISOLUZIONE N. 49/E/2023</p>	L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni, ha istituito nuovi codici tributo per promuovere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator. In particolare con la prima risoluzione, ha istituito il codice 6997 per le agenzie di viaggio, con la seconda il codice 7052 rivolto alle imprese che acquistano prodotto derivanti da riciclo e riuso mentre con l'ultima il codice 7051 per il credito d'imposta per l'acquisto del AdBlue per i nuovi mezzi di trasporto.
Comunicazione di inattività del registratore telematico	PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 15943/2023	L'Agenzia delle Entrate, tramite le specifiche tecniche allegate al provvedimento, ha introdotto l'obbligo dal 1.07.2023, della comunicazione per l'inattività del registratore telematico (Rt) nel caso di interruzione superiore a 12 giorni, mediante la nuova funzionalità di evento ("fuori servizio" - codice 608).
Ritenute su dividendi per società lussemburghese	INTERPELLO N. 409 DEL 31.07.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che è possibile beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane in merito ad un fondo comune costituito nella forma di una société en accomandite spéciale lussemburghese, il cui general partner è una società autorizzata alla gestione dei fondi alternativi e soggetta a vigilanza della locale autorità di vigilanza.
Definizione agevolata della controversia	INTERPELLO N. 408 DEL 31.07.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo della rivalsa in caso di applicazione di Iva non dovuta ad una cessione o prestazione, accertata in via definitiva dall'amministrazione.
Imposte ipotecaria e catastale per	INTERPELLO N. 410 DEL 31.07.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per ogni decreto di esproprio che stabilisce il trasferimento contestuale

trasferimento di più immobili		della proprietà di più beni immobili in favore di un unico beneficiario, è possibile applicare imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50 per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere.
Art bonus	INTERPELLO N. 411 DEL 02.08.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di applicare l'art bonus anche in riferimento alle erogazioni liberali destinate alla manutenzione della sede di una fondazione privata a condizione che l'edificio sia qualificabile come bene culturale.
Iva su fornitura di pasti pronti da Onlus	INTERPELLO N. 412 DEL 02.08.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la semplice fornitura di pasti pronti, destinati a una comunità e preparati in base a un "contratto per il servizio di confezionamento pasti", costituisce agli effetti dell'Iva una cessione di beni, soggetta all'aliquota del 10.
Bonus energia e aliquota Iva ridotta per gas metano	CIRCOLARE N. 24/E/2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito chiarimenti in merito ai bonus energia 2023, utilizzabili in compensazione fino al 31.12.2023, oppure cedibili mediante comunicazione telematica entro il 18.12.2023.
Beni ammortizzabili e pro-rata Iva	INTERPELLO N. 413 DEL 02.08.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non possono rientrare nel pro-rata di detraibilità le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali destinati alla locazione, classificati come beni ammortizzabili.
Musei ed esenzione Iva	INTERPELLO N. 417 DEL 04.08.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'esposizione delle opere artistiche è esente Iva, anche se la divulgazione delle stesse tramite social determina un incremento del numero di visitatori.

Il Giudice ha sentenziato



**Esportazioni e
cessioni senza Iva**

C.G.T DI SECONDO
GRADO DELLA
CAMPANIA
N. 3653/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha precisato che nelle esportazioni sono sufficienti la trasmissione della lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario e la cessione del bene senza Iva dopo averne riscontrato l'invio al fine di evitare altri oneri a carico del cedente.

Tari e rifiuti speciali

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 23137/2023

La Cassazione ha sancito che va versata la quota fissa della Tari anche in relazione alla superficie riservata ai depositi funzionalmente collegati all'attività di produzione di rifiuti speciali, così come accade per la generalità delle aree di formazione dei rifiuti speciali.

**Tardivi o omessi
versamenti
dell'imposta**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 19972/2023

La Cassazione ha stabilito che i tardivi o omessi versamenti dell'imposta non possono essere soggetti alle mitigazioni previste dalla "continuazione" (disciplinata dall'art. 12, c. 2 D.Lgs. 472/1997).

**Rimborso dei
versamenti dei soci**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 26240/2023

La Cassazione ha sancito che il rimborso dei versamenti dei soci a favore della società aventi natura di finanziamento mediante prelevamenti dalle casse sociali avvalorava l'ipotesi di bancarotta preferenziale.

**Inammissibile
l'impugnazione
priva della firma
digitale**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34099/2023

La Cassazione ha sancito che l'impugnazione priva della firma è inammissibile nonostante poi l'avvocato abbia certificato la validità dell'atto con un software approvato e riconosciuto dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).

In breve

La domanda di rottamazione e il conto corrente pignorato

Nel caso di presentazione della domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell'art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Eseguito il pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica "l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".

Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell'art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita spesso che l'istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell'Agente della riscossione che informa dell'avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della "non prosecuzione" della procedura esecutiva ai sensi di legge, mantenga il blocco integrale dell'operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.

In base alla dottrina che si è espressa sul punto a fronte della "non prosecuzione" della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell'efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore. In caso contrario, sarebbe evidente che l'utilità della previsione di legge risulterebbe indebolita, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma.

Diversamente la giurisprudenza (cfr. Trib. Lecco 13 febbraio 2017) seppur con riguardo alla uscita della procedura di definizione agevolata regolata dall'art. 6 del DL 193/2016, ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive, a seguito della domanda di rottamazione, non determina, nel caso del pignoramento presso terzi, l'improcedibilità dell'esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Secondo il Tribunale di Lecco, la mera presenza della richiesta di definizione agevolata, non farebbe venir meno l'obbligo per il terzo pignorato di trattenere le somme in questione.

Il Tribunale di Bari, più recentemente, con la sentenza del 14 aprile 2023, in un caso di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendi, sembra distinguere ciò che è maturato prima della domanda di definizione agevolata da ciò che è maturato dopo, affermando che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell'adesione alla rottamazione, la procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell'obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate.

Se il mantenimento del vincolo sulla sola somma oggetto di pignoramento sino al perfezionamento della procedura di rottamazione, potrebbe essere giustificato dal fatto che in mancanza di tale perfezionamento, l'Agenzia della riscossione potrebbe riprendere la procedura esecutiva senza emettere un nuovo atto, non sembra in ogni caso giustificabile il blocco integrale dell'operatività del conto corrente, prassi che purtroppo si registra tra diversi istituti di credito.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 546 c.p.c. impone al terzo gli obblighi di custodia relativamente alle somme dovute dal debitore e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà.

Pertanto, in presenza di fondi che coprano tale importo, l'istituto di credito, ricevuto il pignoramento presso terzi dall'agente della riscossione e la comunicazione di avvenuta sospensione della procedura a seguito della presentazione della domanda di definizione, dovrebbe in ogni caso limitare il vincolo a detto importo, non potendo certamente bloccare l'intera operatività del conto corrente.

Sotto questo punto di vista, è indispensabile che il debitore si faccia comunque parte attiva comunicando tempestivamente alla banca l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e sollecitando l'agente della riscossione a comunicare all'istituto di credito la sospensione della procedura esecutiva. A fronte del perfezionamento della rottamazione con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la procedura esecutiva deve ritenersi in ogni caso estinta con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità del debitore esecutato.

Registratori telematici e chiusure estive

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le "Specifiche tecniche – Versione 11" dedicate ai registratori telematici tramite il provvedimento n. 15943/2023. Le nuove regole sono in vigore dal 1.07.2023 e coinvolgono i nuovi modelli di registratore telematico e di ServerRT con approvati dopo il 30.06.2023. Nei modelli già in uso, invece, le nuove specifiche devono essere osservate solo se dopo il 30 giugno viene presentata un'istanza di variazione.

Una delle novità più interessanti contenuta nella nuova versione riguarda l'interruzione dell'attività per chiusura. Nella precedente versione, il registratore telematico avrebbe dovuto inviare alla prima trasmissione successiva un unico file con i dati a importo a zero relativi al periodo di chiusura settimanale, domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione. Durante questo periodo, infatti, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Nella nuova versione, si aggiunge il caso dell'interruzione dell'attività superiore a 12 giorni: in questo caso l'esercente, tramite l'utilizzo del RT, deve predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", codice 608 (magazzino/periodo di inattività), in modo da comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. Successivamente, alla prima trasmissione utile, il registratore tornerà "In servizio". Questo significa che gli esercenti dovranno effettuare questa comunicazione in modo preventivo, segnalando lo stato di fuori servizio.

Nel caso di interruzione non comunicata automaticamente dal registratore telematico, in alternativa a quanto visto precedentemente, l'esercente o un suo delegato può comunicare il periodo di inattività direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per concludere, ogni qualvolta il registratore telematico non trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate, si considera "fuori servizio". Questo significa che con la prima trasmissione utile, il registratore torna automaticamente "in servizio", senza necessità di essere riattivato oppure essere "disattivato" o "dismesso".

L'Approfondimento

Agevolazioni prima casa – nuove sospensioni dei termini – prima parte

PREMESSA

La disciplina sulle agevolazioni fiscali "**prima casa**" è stata da sempre fonte di discussioni per ciò che concerne il campo di applicazione e lo spazio di manovra in cui il contribuente può legittimamente operare.

La normativa di riferimento regolamentata dal TUR è stata, inoltre, più volte rivista e ampliata. Ultimo della "**serie**" è stato l'inserimento della agevolazione "**prima casa under 36**" fruibile dalle giovani coppie con redditi medio-bassi.

Osserviamo, poi, che l'avvento della pandemia Covid-19 ha indotto il Legislatore a introdurre "**a più riprese**" proroghe e sospensioni dettate dalle limitazioni alla circolazione delle persone e delle merci negli anni 2020 e 2021.

Ebbene, proprio questi rinvii e scadenze, oltre ad un riepilogo della vigente normativa saranno oggetto della seguente trattazione.

LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

La volontà di incentivare l'acquisto di unità immobiliari destinate a costituire la residenza delle famiglie, favorendo al contempo il commercio dei beni immobili, ha spinto i governi che si sono succeduti a partire dal 1982 a predisporre una normativa che al ricorrere di determinate condizioni, consente di beneficiare di una agevolazione fiscale al momento dell'acquisto di un immobile da adibire come "**prima casa**".

Ai destinatari della normativa in oggetto sono riservati, infatti, importanti benefici fiscali sia ai fini IVA, che ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Più precisamente;

- godono delle agevolazioni le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Restano escluse, pertanto, le abitazioni signorili (A/1),

le abitazioni in ville (A/8), i castelli, i palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/10) e le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna (A/11)¹;

- le persone fisiche che acquistano da privati o da soggetti IVA che cedono in regime di esenzione IVA sono tenuti al versamento:

- ✓ dell'imposta di registro nella misura del 2%, in luogo dell'ordinaria al 9%, calcolata sul valore catastale dell'immobile;

- ✓ delle imposte, ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna.

Diversamente, le persone fisiche che acquistano l'immobile da destinare ad abitazione principale da soggetti IVA, con cessioni in regime IVA, versano:

- ✓ l'IVA nella misura del 4%, in luogo di quella del 10%, sul prezzo di acquisto;

- ✓ l'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00;

- ✓ le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00 ciascuna.

LE CONDIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Come previsto dall'art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte I del DPR n. 131/1986 l'agevolazione fiscale per l'acquisto prima casa spetta se:

- l'immobile presenta le caratteristiche di abitazione non di lusso;
- l'unità immobiliare è ***“ubicata nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto”***²;
- ***“nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”***³.

¹ È chiaro che non trattandosi di edifici sono esclusi dalla normativa “agevolazioni prima casa” anche gli uffici e gli studi privati rientranti nella categoria catastale A/10.

² Art. 1, comma 1, lett. a) Nota II-bis della Tariffa, Parte I del DPR n. 131/1986.

³ Art. 1, comma 1, lett. b) Nota II-bis della Tariffa, Parte I del DPR n. 131/1986.

- **“nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.....”⁴.**

Da ultimo segnaliamo che in presenza di compravendita assoggettata ad IVA le dichiarazioni di cui sopra possono essere rese anche in sede di preliminare e, quindi, non solo al momento della stipula del contratto.

L'ACQUISTO DELLE PERTINENZE

È possibile godere dei benefici **“prima casa”** anche per l'acquisto, seppur con atto separato, di una pertinenza.

L'agevolazione in parola spetta, infatti, nella misura di una per tipo alle pertinenze rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

In linea generale, l'agevolazione è fruibile solo quando l'acquisto della prima casa avviene in regime agevolato. Tuttavia, è possibile richiederla anche nel caso di immobile acquistato tramite un'impresa costruttrice purché anteriormente al 22.5.1993. Prima di questa data, infatti, il contribuente poteva godere dell'aliquota agevolata IVA al 4% sugli acquisti di immobili, senza essere in possesso di alcun particolare requisito.

Di conseguenza, al ricorrere di una situazione di tal genere è possibile usufruire dei benefici **“prima casa”**. Resta a carico del contribuente, però, l'onere di dimostrare il possesso di detti requisiti all'epoca dell'acquisto.

Può anche accadere che un soggetto si trovi di fronte alla possibilità di acquistare una pertinenza in un Comune in cui, oltre a possedere un immobile acquistato a suo tempo con agevolazioni **“prima casa”**, risulta proprietario di un altro immobile acquistato successivamente.

A titolo esemplificativo supponiamo che il Sig. Verdi:

- acquisti un immobile nel Comune di Venezia con agevolazioni **“prima casa”**;
- compri successivamente un altro immobile sempre nel Comune di Venezia;
- voglia oggi acquistare un box auto da adibire a pertinenza della **“prima casa”**.

In una situazione del genere può il Sig. Verdi godere delle agevolazioni **“prima casa”** per l'acquisto del box auto?

⁴ Art. 1, comma 1, lett. c) Nota II-bis della Tariffa, Parte I del DPR n. 131/1986.

Se dovessimo seguire quanto disposto dall'art. 1, comma 3, Nota II-bis della Tariffa, Parte I del DPR n. 131/1986 la risposta sarebbe negativa. La norma in questione rimanda, infatti, ai requisiti delle lett. a) e b) del comma 1, che richiedono espressamente il “**non possesso di altro immobile**”.

Contrariamente a quanto stabilito è possibile, invece, dare un'interpretazione diversa alla norma, dato che il fine della disposizione è quello di favorire l'acquisto di una pertinenza destinata a fornire un'utilità alla prima casa.

Per questi motivi, nell'ipotesi prospettata l'unico impedimento al beneficio delle agevolazioni “**prima casa**” rimane l'acquisto precedente di altra pertinenza di analoga categoria catastale.

Resta da segnalare, infine, come l'agevolazione “**prima casa**” non possa essere riconosciuta quando la pertinenza acquistata, appartenente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- è situata a grande distanza dal bene principale;
- risulta ubicata in altro Comune.

Per il caso di ubicazione in altro Comune si potrebbe provare ad argomentare diversamente, ovvero a favore dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale, nell'ipotesi in cui la pertinenza si trovi in immediata prossimità dell'abitazione principale. Si pensi, in tal senso, al caso non così raro, di un condominio edificato al confine con un diverso Comune e al box auto situato in posizione adiacente, ma in una diversa amministrazione comunale. La logica porterebbe a riconoscere il beneficio “**prima casa**”, peccato, però, che tale posizione si scontri con l'orientamento dell'Ufficio, che basandosi sul diverso codice comunale delle due unità immobiliari nega questa possibilità.

LA DEROGA INTRODotta DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Grazie alla modifica normativa operata dall'art. 1, comma 55, della Legge n. 208/2015⁵, che ha introdotto il comma 4-bis nella Nota II bis, l'aliquota agevolata si applica anche alle compravendite in cui l'acquirente, pur essendo in possesso di altra abitazione acquistata a

⁵ L'art. 1, comma 55 della Legge n. 208/2015 dispone che: “All'art. 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR n. 131/1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma “l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.

suo tempo con i benefici “**prima casa**”, si impegna a cedere il vecchio immobile entro un anno dall’acquisto del nuovo.

Sempre a tal riguardo segnaliamo che in caso di mancata vendita entro un anno dall’acquisizione della nuova abitazione con agevolazioni “**prima casa**” tornano ad essere dovute dal contribuente le imposte di registro, catastale e ipotecaria ed una sovrattassa del 30% delle stesse imposte più gli interessi di mora, ex art. 55, comma 4 del TUR⁶.

Diversamente, in caso di cessioni soggette ad IVA l’Amministrazione Finanziaria richiederà al contribuente il versamento della differenza tra l’imposta calcolata con le modalità ordinarie e quella agevolata del 4% a cui andrà ad aggiungersi una sanzione amministrativa del 30% calcolata su questa differenza, più gli interessi di mora.

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

I benefici “**prima casa**” decadono quando l’acquirente/cessionario:

- rilascia dichiarazioni false;
- trasferisce per atto a titolo oneroso (compravendita o permuta) o gratuito (donazione) gli immobili acquisiti con le agevolazioni “**prima casa**” prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto.

Ebbene, analogamente al caso precedente:

- in caso di cessione tra privati tornano ad applicarsi le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura piena, a cui va ad aggiungersi una sovrattassa pari al 30% di dette imposte e gli interessi di mora;
- in ipotesi di cessione soggetta ad IVA, l’Ufficio ricalcola l’imposta dovuta sulla differenza tra IVA “**non agevolata**” e IVA “**agevolata**”, oltre ad irrogare una sanzione del 30% su questa differenza e ad addebitare gli interessi di mora.

Seguono due tabelle riepilogative ed un esempio.

Tipologia	Imposta di registro	IVA	Imposta ipotecaria
-----------	---------------------	-----	--------------------

⁶ L’art. 55, comma 4 del TUR afferma che: “Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle Leggi n. 29/1961, n. 147/1962, e n. 130/1978”.

e catastale			
Compravendita no IVA	2% con un minimo di € 1.000	Fuori campo	€ 50,00 + € 50,00
Compravendita con IVA	€ 200	4%	€ 200,00 + € 200,00

Condizioni per usufruire delle agevolazioni "prima casa"	Eccezioni
Spostare la residenza entro 18 mesi dall'acquisto	Nessuna
Assenza di altre abitazioni nello stesso Comune	Nessuna
Assenza di altre abitazioni " prima casa "	Cessione del precedente immobile " prima casa " entro un anno dall'acquisto della nuova " prima casa "

Esempio 1

Il Sig. Rossi possedeva un immobile nel Comune di Venezia, acquistato il 10.10.2018. Usufruento delle agevolazioni "**prima casa**" il Sig. Rossi aveva acquistato l'immobile versando l'IVA al 4% e pagando le imposte di registro, catastali e ipotecarie nella misura fissa di € 200,00 cadauna.

Il 20.9.2022, quindi, prima del trascorrere del quinquennio dall'acquisto dell'immobile, il Sig. Rossi ha ceduto la sua abitazione senza acquistarne una nuova entro un anno dall'alienazione.

Per questi motivi il Sig. Rossi dovrà versare:

- la differenza tra l'IVA del 4% e l'IVA del 10%. Ciò perché il suo acquisto non è più considerato agevolabile;
- una sanzione pari al 30% della differenza sopracitata;
- gli interessi di mora.

IL CREDITO D'IMPOSTA IN CASO DI RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Non è così infrequente che un soggetto che in passato ha fruito dei benefici "**prima casa**" decida di acquistare una nuova abitazione usufruendo delle stesse agevolazioni.

In una situazione di tal genere a norma dell'art. 7 della Legge n. 448/1998 **“ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.**

L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso”.

Premesso ciò, rammentiamo che l'importo dell'imposta di registro così determinato potrà essere:

- portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto della nuova **“prima casa”**;
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni/donazioni dovute su atti o denunce successivi rispetto alla data di **“generazione”** del credito d'imposta;
- utilizzato per diminuire le imposte sui redditi delle persone fisiche emergenti dal modello **Unico PF** presentato successivamente alla data del nuovo acquisto;
- utilizzato in compensazione in base a quanto previsto dal Dlgs n. 241/1997.

Segue un esempio.

Esempio 2

Il Sig. Bianchi in sede di acquisto della sua **“prima casa”** nel maggio del 2012 ha beneficiato:

- dell'aliquota IVA del 4% versando € 15.000;
- del pagamento in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, pagando € 200,00 per ciascuna di queste imposte (in totale € 600,00).

Successivamente:

- nel mese di agosto dell'anno 2019, dopo il decorso del quinquennio successivo alla data di acquisto dell'immobile **“prima casa”** il Sig. Bianchi vende la sua abitazione;

- nel mese di luglio dell'anno 2020, quindi, entro il termine annuale, ex art. 7 della Legge n. 448/1998, il Sig. Bianchi acquista un'altra abitazione non di lusso, versando al momento del rogito IVA al 4% per € 20.000, oltre alle imposte di registro, catastale e ipotecaria per € 200,00 cadauna.

In questo caso il credito d'imposta spettante al Sig. Bianchi, non potendo eccedere l'IVA o l'imposta di registro proporzionale pagata in sede di primo acquisto, ammonterà a € 15.000.

L'Approfondimento

Processo tributario: come fatturare il rimborso delle spese legali

PREMESSA

Con la riforma del processo tributario del 1992 si è visto una sostanziale modifica rispetto al passato. Infatti, prima del 1992 il processo tributario era un rito autonomo e svincolato dagli altri ordinamenti. Con la riforma del 1992 il rito tributario è sostanzialmente conforme al processo civile, tant'è che sono le stesse norme del D.Lgs. 546 del 1992 che richiamano la procedura civile.

Gli stessi Giudici derivano da carriere diverse, quali, ad esempio ex funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Dottori Commercialisti, Geometri, Avvocati, ecc.

Nell'ultima riforma del 2022 introdotta dalla Legge 130 del medesimo anno, vediamo che la Magistratura tributaria sarà composta esclusivamente da Magistrati specializzati in diritto tributario.

Conseguenza dell'evoluzione procedurale dove si applica l'assioma procedura civile uguale procedura tributaria, la condanna al pagamento delle spese che, qualora sia vincitore il contribuente, queste sono a carico della P.A. Occorre distinguere il difensore che si qualifica:

- come antistatario;
- o semplice delegato all'incasso.

La differenza dei due ruoli comporta una distinzione nella fatturazione.

La condanna alle spese e il pagamento a favore del difensore

Abbiamo già anticipato che nel rito tributario, come in quello civile o amministrativo, vige il principio della soccombenza secondo cui la parte che perde la causa è tenuta a risarcire le spese legali alla controparte.

Riprendendo un principio tipico di procedura civile, l'articolo 15, del D.Lgs. n. 546/92 prevede che parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza.

Sull'argomento, non si può nascondere una propensione (quasi inconscia) delle Corti di merito ad evitare la condanna alle spese a carico della parte pubblica, anche in caso di

accoglimento di ricorso. A questa brutta abitudine ha cercato di porre rimedio il Legislatore, regolamentando meglio il principio di soccombenza nella riforma del D.Lgs. n. 156/2015, con cui è stata introdotta (proprio con l'art. 15 appena richiamato) una diversa disciplina della compensazione delle spese di giudizio, distinta da quella del rito civile, cui prima si faceva rinvio (art. 91 c.p.c.).

A seguito delle modifiche, la Corte di Giustizia Tributaria può dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere espressamente motivate in sentenza. Proprio tale ultima possibilità è stata prevista per tentare di limitare questa tendenza a non condannare l'Agenzia delle entrate alle spese di lite, limitando la compensazione soltanto ad ipotesi veramente eccezionali.

Dopo la riforma del 2015, in effetti, la condanna alle spese a carico della parte pubblica è diventata più frequente, anche se non automatica come avverrebbe nel campo delle liti di diritto civile. In ogni caso, non è mai stato vero il contrario, perché il contribuente soccombente è quasi sempre condannato alle spese di giudizio.

Ciò premesso, la procedura di rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate finisce per creare, paradossalmente, alcuni problemi di fatturazione delle somme oggetto di condanna, quando queste giungono all'difensore che ha assistito il contribuente.

Nessun problema, invece, si pone se l'Agenzia delle entrate risarcisce direttamente il contribuente, il quale, ricevendo un rimborso spese (di natura compensatoria) per un “danno” da contenzioso tributario, non è tenuto a fare alcuna fattura (non rientrando l'erogazione in forme di attività produttiva).

Diverso è il caso in cui le somme vengano erogate al difensore che ha assistito il contribuente. A questo punto, occorre distinguere tra difensore distrattario e antistatario, che rappresenta un fornitore di servizi della parte vittoriosa (però pagato dalla parte soccombente), e la figura del difensore quale delegato all'incasso delle spese legali in nome e per conto della parte vittoriosa. Sebbene il risultato sia il medesimo, ossia le spese legali arrivano dalla parte pubblica soccombente nella disponibilità del difensore del contribuente), il regime fiscale e gli obblighi di fatturazione cambiano.

Il difensore antistatario/distrattario e di delegato all'incasso

Il difensore antistatario è il procuratore della parte, il quale, in sede di giudizio effettua la dichiarazione di aver assistito il proprio cliente anticipando le spese giudiziali e senza avergli chiesto e, quindi, senza aver riscosso gli onorari spettantigli per l'attività svolta.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 c.p.c. possiamo definire difensore distrattario quel professionista che abbia ottenuto, nella sentenza con la quale il giudice provvede a pronunciare la condanna alle spese, che il magistrato stesso abbia disposto la distrazione delle spese che dichiara di aver anticipato per il suo assistito nonché gli onorari che non abbia riscosso in suo favore.

Volendo essere più pratici: l'antistatario è quel professionista che è stato incaricato dal cliente a riscuotere sia gli onorari che le spese di procedure; il distrattario è, invece, il professionista che si fa delegare dal cliente a riscuotere le spese da lui anticipate ed eventualmente la quota parte degli onorari che il difeso non ha pagato.

Pertanto, sebbene tecnicamente ci siano delle differenze procedurali, il termine distrattario ed antistatario possono dirsi sinonimi, almeno per le considerazioni espresse. La disposizione, evidentemente scritta nel rito civile per i soli avvocati, in virtù del richiamo generale del rito tributario alla procedura civile può essere attuata a favore di qualsiasi difensore abilitato nel processo fiscale.

Viceversa, il difensore delegato all'incasso è un soggetto a favore del quale la parte vittoriosa ha autorizzato il pagamento nelle spese legali in proprio nome e per proprio conto, in base alle generali regole del mandato all'incasso previste dell'articolo 1269 Codice Civile. Non rientra, quindi, questo istituto nell'ambito della difesa tecnica in giudizio. Secondo le ordinarie regole civilistiche, l'autorizzazione all'incasso data dal creditore verso un soggetto terzo, portata a conoscenza del debitore, libera quest'ultimo dai propri obblighi. Non si tratta quindi di un rapporto di assistenza processuale, ma di sostituzione al recepimento delle somme erogate dalla parte pubblica.

Questa differenza di ruoli e di funzioni tra i due istituti modifica anche il regime della fatturazione e delle ritenute d'acconto.

Procedura di fatturazione del difensore antistatario

In caso di condanna alle spese in favore del procuratore antistatario, il difensore del contribuente dovrà comunque emettere fattura nei confronti del proprio assistito (ai sensi dell'articolo 18 del Dpr n. 633/1972), poiché il rapporto sinallagmatico rimane tra procuratore legale e contribuente. Inoltre, il difensore dovrà rilasciare alla parte pubblica soccombente, oltre copia della fattura, anche una ricevuta per le spese di lite connesse alla condanna nel processo tributario (contributo unificato tributario). Infine, appare opportuno evidenziare nella fattura resa nei confronti del suo cliente vittorioso che il pagamento è stato effettuato dal soggetto soccombente (parte pubblica).

Ciò detto, appare chiaro che il contribuente vittorioso, qualora sia operatore economico, avrà il diritto di portarsi in deduzione il costo fatturato, anche se il relativo pagamento è stato materialmente erogato dalla pubblica amministrazione.

Lo stesso contribuente, proprio perché l'operatore economico, sarà anche sostituto di imposta, dovrà effettuare la ritenuta d'acconto sui redditi erogati al difensore, in quanto lavoratore autonomo.

Tuttavia, la parte soccombente sarà tenuta a pagare a favore del difensore il compenso lordo, ovvero sia comprensivo di IVA, cassa di previdenza e senza decurtare la ritenuta di acconto. In questo modo l'avvocato si trova in mano i soldi dell'IVA e del contributo previdenziale, che dovrà versare direttamente agli enti di appartenenza, ma anche le somme dovute a titolo di ritenuta d'acconto, che invece deve versare all'erario il proprio cliente in quanto sostituto d'imposta. L'unica alternativa praticabile è che il difensore retroceda al cliente sostituto d'imposta queste somme legate alla ritenuta d'acconto, ricevute dalla amministrazione, poiché sarà il cliente e non il difensore a versarle al fisco. Naturalmente, qualora il cliente non sia sostituto imposta, tutta questa problematica non si pone, poiché non vi sarà alcuna ritenuta da applicare e quindi la fatturazione del professionista sarà interamente pagata dall'Agenzia delle entrate.

Fatturazione con delega all'incasso

Con la delega all'incasso rilasciata a favore del difensore il quale non sia stato indicato quale distrattario nella condanna alle spese della sentenza tributaria segue un comportamento diverso. Occorre, infatti, ricordare che la facoltà di distrarre le spese di lite a favore difensore

della parte vittoriosa deve essere contenuta espressamente nel dispositivo della sentenza, a seguito di apposita istanza del difensore, poiché altrimenti le spese legali si presumono di spettanza della parte vittoriosa e non del suo difensore.

Quindi, il difensore del contribuente che non è stato dichiarato antistatario può solo ricevere somme in qualità di delegato all'incasso, presentando adeguata procura a tal fine da parte del contribuente (con una procedura infarcita nel tempo di varie cautele di controllo - talvolta obbligando il contribuente ad agire direttamente sul cassetto fiscale indicando l'Iban su cui versare le somme - a seguito di false deleghe prodotte da difensori infedeli).

Il delegato all'incasso non è quindi automaticamente un fornitore o procuratore legale del contribuente, potendo essere un qualsiasi oggetto che, per semplicità, si faccia accreditare le somme dovute per le spese di lite del delegante, nell'impossibilità di quest'ultimo a provvedervi (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il contribuente sia una persona anziana che non riesce a gestire né l'iban né le procedure di delega, chiedendo l'accredito a favore del figlio).

In questo caso l'Agenzia delle entrate sta versando delle somme disposte dalla Corte di giustizia tributaria, senza poter sapere se queste ultime rientrano in una prestazione professionale da sottoporre a ritenuta oppure in un rapporto di parentela.

Ciò implica che, nella delega all'incasso, il pagatore non deve effettuare la ritenuta d'acconto sulle somme erogate, anche se si tratta di somme versate in qualità di sostituto d'imposta. Infatti, come affermato nella risposta ad interpello n. 286/2022, il difensore delegato ma "non distrattario" deve presentare all'amministrazione, oltre alla delega all'incasso, anche la fattura emessa nei confronti del cliente vittorioso e ogni altra documentazione che ritenga necessaria in base alle proprie procedure, come la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale. A questo punto, l'Agenzia delle entrate erogherà la somma completa a favore del difensore delegato all'incasso, pagando anche la ritenuta già versata dal contribuente vittorioso. Anche in questo caso, il professionista delegato all'incasso potrà trattenere tutta la somma (comprensiva di IVA e cassa forense previdenziale, oltre alle spese vive di rito), eccetto la ritenuta d'acconto, che invece deve essere restituita al cliente nella sua veste di sostituto d'imposta. Infatti, quest'ultimo ha già versato la ritenuta all'erario al momento del pagamento della fattura del professionista e quindi deve essere rimborsato di tale somma.

Conclusioni

Come si è visto, la procedura tributaria è divenuta uguale a quella civilistica, con la conseguenza che si rende necessario produrre la corretta documentazione alle Corti di giustizia tributaria di modo che il Giudice, nella sentenza, possa agire correttamente anche con riferimento alle spese di giudizio.

L'Approfondimento

Le novità del decreto alluvioni convertito in legge

PREMESSA

Il 31.07.2023 è stata pubblicata la Legge 177/2023 di conversione del D.L. 61/2023, c.d. "decreto alluvioni", contenente specifici interventi del Legislatore a tutela di cittadini e imprese a seguito degli eventi atmosferici verificatesi a partire dal 01.05.2023.

Tra le novità più importanti si segnalano:

- la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti e adempimenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023;
- la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse alla c.d. "rottamazione-quater", con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.09.2023 anziché 30.06.2023;
- il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di co.co.co., agenti e rappresentanti nonché lavoratori autonomi e imprese che sono stati costretti a sospendere l'attività a seguito degli eventi atmosferici, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

Queste ed altre novità nel corso di questo intervento.

VERSAMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che, al 01.05.2023, avevano alternativamente la residenza, la sede legale o la sede operativa in uno dei territori alluvionati compresi nella Tabella A allegata al D.L. 61/2023, è stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

Parallelamente, è stata confermata anche la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL.

La sospensione operava anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/73 ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Considerato il mancato richiamo agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

I versamenti sospesi vanno riversati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsabili.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

- l'IVA mese di aprile, maggio, giugno e luglio, nonché del primo e secondo trimestre 2023, scadenti rispettivamente il 16.05.2023, 16.06.2023, 17.07.2023 e 21.08.2023;
- l'IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.06.2023;
- le ritenute d'acconto nonché le relative addizionali IRPEF e i contributi previdenziali INPS connessi al lavoro dipendente riferiti al mese di aprile, maggio, giugno e luglio 2023;
- i contributi fissi INPS artigiani e commercianti, in scadenza il 16.05.2023 e il 21.08.2023.

La sospensione è applicabile ai soggetti con sede legale (od operativa) o residenza in uno dei territori alluvionati di cui alla Tabella A, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili.

Sono sospesi, altresì, i termini di invio del modello UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.05.2023, 30.06.2023, 31.07.2023 e 31.08.2023.

La sospensione è applicabile anche ai versamenti derivanti dal modello REDDITI e IRAP 2023 interessando, per esempio, il versamento del saldo e primo acconto IRES, IRPEF e IRAP scadenti il 30.06.2023, 20.07.2023 (proroga soggetti ISA) o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%, nonché il saldo IVA, nel caso in cui il contribuente abbia optato per detto versamento direttamente in dichiarazione dei redditi.

Si rammenta che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con due specifiche FAQ pubblicate sul proprio sito Internet è possibile comunque effettuare il versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI e IRAP 2023 "secondo le regole ordinarie".

Considerato il comma 7 dell'articolo 1, D.L. 61/2023, "nulla osta" all'effettuazione dei versamenti in forma rateale "secondo le regole ordinarie" nonché l'effettuazione dei

versamenti sospesi entro il 20.11.2023 senza alcun importo aggiuntivo. L'Agenzia ha specificato che il contribuente che intende versare quanto dovuto:

- entro il 20.07.2023 (soggetti ISA) o il 31.07.2023 non dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale, non dovrà versare gli interessi prescritti per legge. Tuttavia, i soggetti non titolari di partita IVA che hanno optato per le 6 rate (o 5 rate a partire dal 31.07.2023) dovranno maggiorare la rata in scadenza il 30.11.2023 degli interessi legali (a partire dal 21.11.2023 e fino al 30.11.2023), salvo anticipare il versamento della rata al 20.11.2023. L'Agenzia "suggerisce" comunque di indicare nel modello F24 il numero della rata versata;

Si evidenzia che la sospensione opera anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità (ex articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973). La sospensione dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 61/2023, riguarda anche "gli altri atti emessi dagli enti impositori". Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, tra gli "altri atti" rientrano le comunicazioni di irregolarità connesse agli adempimenti dichiarativi, interessate anche dalla specifica sospensione "estiva" (dal 01.08.2023 al 04.09.2023) disciplinata dall'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 relativamente al pagamento in unica soluzione o della prima rata di quanto dovuto.

A tal fine l'Agenzia ha proposto la seguente esemplificazione: nel caso di una comunicazione di irregolarità notificata il 10.04.2023, il computo del termine di 30 giorni si interrompe il 01.05.2023 e riprende il 05.09.2023, per scadere quindi il 14.09.2023. Entro il 14.09.2023 sarà dovuta la prima rata o il pagamento in un'unica soluzione.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per mezzo del D.L. 61/2023 è stata confermata altresì la sospensione dei termini riferita agli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023

Inoltre, per lo stesso periodo, sono stati sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Pubbliche Amministrazioni, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede od operano nei territori alluvionati di cui alla Tabella A, anche per conto di aziende o clienti non operanti in tali territori.

Nel periodo di sospensione non sono applicabili le sanzioni in caso di mancato adempimento dei già menzionati obblighi.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

- presentazione dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, e luglio nonché del secondo trimestre 2023 da presentare rispettivamente entro il 25.05.2023, 26.06.2023, 25.07.2023 e 25.08.2023;
- presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all'OSS, da presentare entro il 31.07.2023;
- presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.05.2023.

SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

È confermata altresì la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023, delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento o di addebito INPS esecutivi, ai sensi degli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione, ai sensi dell'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali o soggetti affidatari, ai sensi del R.D. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge 160/2019.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dal 01.09.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI "TREGUA FISCALE"

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale" prevista dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

La sospensione interessa le scadenze rientranti in tale periodo collegate con:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari (definibile con il pagamento di una sanzione pari al 3%);
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (definibile con sanzioni proporzionali allo stato di avanzamento del procedimento)
- la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione e reclamo con mediazione. Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.06.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

La sospensione in esame non produce alcun effetto sulle definizioni i cui termini originari sono stati già differiti, per la generalità degli interessati, dal D.L. 56/2023, c.d. "Decreto Bollette" e, in particolare:

- ravvedimento speciale (termine scadente il 02.10.2023);
- regolarizzazione delle violazioni formali (termine scadente il 31.10.2023);
- definizione e conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 02.10.2023);
- rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 02.10.2023).

ROTTAMAZIONE QUATER

È stata confermata, altresì, la proroga di 3 mesi dei termini connessi con la c.d. "rottamazione-quater" e, di conseguenza, è differito:

- dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata e di eventuale integrazione della stessa;

- dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al 31.01.2024 il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.02.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto).

La proroga si riflette anche sulle scadenze successive alla seconda rata del piano di rateazione determinandone lo slittamento di 3 mesi ciascuna, cosicché, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.05.2024, anziché il 28.02.2023, la quarta entro il 31.07.2024 anziché il 31.05.2023 e così via.

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dal 01.11.2023 al 01.02.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo ai sensi del comma 233 dell'articolo 1, Legge 197/2022. In sede di conversione, a favore dei soggetti che, al 01.05.2023, avevano la residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni individuati dalla Tabella A allegata al D.L. 61/2023, è stato previsto l'azzeramento del tasso di interesse dovuto per il versamento in forma rateale.

La sospensione dei versamenti nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023 riguarda anche le rateizzazioni in essere al 01.05.2023, nonché le ex rottamazioni-ter, ai sensi del D.L. 119/2018.

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Dal 01.05.2023 al 31.07.2023, è stata disposta la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto ad opera di una delle parti che al 01.05.2023 fosse residente, domiciliata o avesse sede legale nei territori alluvionati con riferimento ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

- la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
- le impugnazioni;
- la proposizione di ricorsi amministrativi.

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori abbia la residenza o lo studio professionale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore al 01.05.2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (01.08.2023).

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o con sede legale nei territori alluvionati ovvero dal difensore residente o con studio professionale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

INDENNITA' UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO, AGENTI E RAPPRESENTANTI

Per il periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 è confermato il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a favore di collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co.co.co), titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che:

- al 01.05.2023 risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente e/o prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni individuati dalla Tabella A;
- hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri con le Delibere 04.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

L'indennità prevista:

- è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro;
- è riconosciuta ed erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda adeguatamente documentata da presentare, esclusivamente in via telematica, dal 15.06.2023 al 30.09.2023 accedendo al sito Internet dell'Istituto, nel limite delle risorse stanziare pari a 253.600.000,00 euro;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

Sul punto l'INPS con il Messaggio 30.06.2023, n. 2458, ha individuato la documentazione che potrà essere utilizzata per provare la sospensione dell'attività lavorativa.

ALTRE SOSPENSIONI

Nei confronti delle società e imprese che, al 01.05.2023, avevano sede legale od operativa nonché unità locale nei territori alluvionati sono sospesi dal 01.05.2023 al 30.06.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:

- il versamento del diritto annuale CCIAA. Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione "alla ripresa del termine", ossia il 01.07.2023;
- gli "adempimenti contabili e societari" in scadenza entro il 30.06.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni, la tenuta delle assemblee di approvazione del bilancio nonché le riunioni periodiche del Cda e del Collegio sindacale o Revisore legale dei conti.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

- delle rate dei mutui, finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche o altri intermediari finanziari;
- dei canoni di leasing aventi ad oggetto edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale nonché beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La sospensione sopracitata opera anche per le imprese e società che avevano sede operativa nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 04.05.2023 e 23.05.2023

Gli eventi alluvionali sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Per le medesime società e imprese, tenute a presentare atti e documenti presso le CCIAA competenti per territorio sono sospesi, dal 01.05.2023 al 31.07.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

Di seguito, un estratto della Tabella A allegata al DL. 61/2023.

TABELLA A - TERRITORI ALLUVIONATI		
REGIONE EMILIA ROMAGNA		
Provincia di Ferrara		
Argenta		
limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola		
Provincia di Bologna		
Bologna limitatamente alla frazione di Paleotto	Borgo Tossignano	Budrio limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
Casalfiumanese	Castel Del Rio	Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest
Castel Maggiore limitatamente alla frazione di Castello	Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro	Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
Dozza limitatamente al capoluogo	Fontanelice	Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte

		Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
Loiano	<p>Medicina</p> <p>limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova</p>	<p>Molinella</p> <p>limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine</p>
Monghidoro	<p>Monte San Pietro</p> <p>limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola</p>	Monterenzio
Monzuno	Mordano	<p>Ozzano dell'Emilia</p> <p>limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale</p>
<p>Pianoro</p> <p>limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano</p>	<p>San Benedetto Val di Sambro</p> <p>limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle</p>	<p>San Lazzaro di Savena</p> <p>limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna</p>
<p>Sasso Marconi</p> <p>limitatamente alle frazioni di</p>	Valsamoggia	

Mongardino e Tignano	limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle		
Provincia di Forlì-Cesena			
Bagno di Romagna	Bertinoro	Borghi	Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena	Cesenatico	Civitella di Romagna	Dovadola
Forlì	Forlimpopoli	Galeata	Gambettola
Gatteo	Longiano	Meldola	Mercato Saraceno
Modigliana	Montiano	Portico e San Benedetto	Predappio
Premilcuore	Rocca San Casiano	Roncofreddo	San Mauro Pascoli
Santa Sofia	Sarsina	Savignano sul Rubicone	Sogliano al Rubicone
Tredozio	Verghereto		
Provincia di Ravenna			
Alfonsine	Bagnacavallo	Bagnara di Romagna	Brisighella
Casola Valsenio	Castel Bolognese	Cervia	Conselice
Cotignola	Faenza	Fusignano	Lugo
Massa Lombarda	Ravenna	Riolo Terme	Russi

Sant'Agata sul Santerno	Solarolo		
Provincia di Rimini			
Casteldelci	Montescudo	Novafeltria	Sant'Agata Feltria
REGIONE MARCHE			
Provincia di Pesaro e Urbino			
Fano	Gabicce mare	Monte grimano Terme	Montelabbate
Pesaro	Sassocorvaro Auditore	Urbino	
REGIONE TOSCANA			
Città Metropolitana di Firenze			
Firenzuola	Marradi	Palazzolo sul Senio	Londa

L'Approfondimento

L'obbligo di nomina del responsabile protezione dati

Quasi che il Consulente fiscale ed amministrativo non fosse sufficientemente impegnato, ecco che arriva la normativa sulla privacy ad impegnare il tempo superfluo ed a togliere il sonno per la gravità sanzionatoria in essa contenuta. Ovviamente è una battuta, ma, ridendo e scherzando, anche le problematiche inerenti la privacy comportano una attenta valutazione da parte del professionista sulle figure e sugli adempimenti, visto che oramai siamo divenuti dei tuttologi.

Allora sappiamo che le figure individuate dal GDPR (Regolamento UE 679 del 2016 sono:

- il Titolare dei trattamenti, individuabile nel soggetto che è titolare dello studio o dell'azienda o l'amministratore delle società;
- il Responsabile del trattamento, cioè colui che è delegato dal titolare del trattamento a svolgere per suo conto le mansioni previste dalla normativa;
- il Contitolare: nuova figura che va contrattualizzata qualora più soggetti utilizzino il medesimo archivio;
- il Responsabile della protezione dei dati (DPO-RDP): la nomina è obbligatoria solo in alcune fattispecie.

In particolare, la nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è quel soggetto che dovrà mettere in atto tutte le tutele dei dati contenuti negli archivi, in presenza di particolari situazioni. Va detto anche che questa figura è l'unica che deve essere notificata al Garante alla protezione dei dati (o Garante della privacy).

La nomina di questo soggetto, comunque, lascia ancora qualche dubbio.

Omettere la nomina significa esporsi a una sanzione amministrativa punita nel massimo fino a 10 milioni di euro.

Questo significa che è necessario ben analizzare i singoli provvedimenti dei Garanti europei e valutare se il proprio caso sia stato contemplato espressamente, oppure se sia accostabile ai casi affrontati, cimentandosi nell'applicazione dell'analogia. In due paesi europei, in particolare, si coglie il tentativo di dare una risposta chiara ai possibili dubbi.

Occorre un'impostazione casistica, basata sullo studio delle pronunce emesse dei Garanti

europei della privacy, per cercare di risolvere i dubbi che ci si pone.

La norma di riferimento è l'articolo 37 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (il famoso Gdpr). Ricordiamo che, nelle fonti del diritto comunitario, dove la direttiva necessita del recepimento a mezzo di una norma interna degli stati membri, il regolamento, invece, trova applicazione su tutto il territorio comunitario ed in particolare i singoli stati possono solo individuare norme più restrittive ma non certamente disposizioni estensive.

Il dato normativo è il seguente:

“1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.”

L'articolo 37 del Gdpr appena riportato esprime un principio astratto, farcito di formule valutative, dallo scarso valore definitorio diretto.

Ricorrere al criterio dell'analogia risulta essere l'unica strada per distinguere la valutazione "caso per caso" rispetto a decisioni individuali sempre e comunque contestabili da parte del verificatore.

In effetti, quando, come spesso capita a proposito della nomina del Responsabile alla protezione dei dati (Dpo), si dice che non c'è una regola fissa, aggiungendo che bisogna trovare una soluzione "caso per caso", va rammentato che ci sono almeno due modi per intendere il "caso per caso":

- c'è quello che è sinonimo di confusione: è la formula che giustifica tutto, senza scorno di contraddirsi; che minimizza la certezza della regola di diritto; che imbianca la coscienza del legislatore;
- c'è, poi, il "caso per caso" che è l'altro nome dell'analogia e cioè lo strumento di regolazione di casi diversi non espressamente disciplinati, usando il criterio della medesima ratio (logica e finalità).

Solo il secondo modo di configurazione del "caso per caso" produce risultati scientifici, ripetibili, confrontabili, controllabili.

In questa cornice si colloca la panoramica, di seguito esposta, a proposito degli interventi dei Garanti europei quando sono intervenuti nell'interpretazione dell'articolo 37 del Gdpr.

Vi sono poi due riferimenti normativi nell'ordinamento della Germania e della Spagna, nei quali si coglie il tentativo di dare delle indicazioni per la soluzione del quesito, senza tradire il dettato regolamentare ma, al contempo, senza dare le imprese o i professionisti in pasto all'interpretazione del principio generale.

L'articolo 37 afferma che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono nominare obbligatoriamente un Dpo quando:

- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio, regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

oppure quando

- 2) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 Gdpr o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, Gdpr.

Le principali nebbie, non diradate neppure dalle parafrasi tautologiche (cioè ripetitive senza dare soluzioni) delle linee guida del Comitato europeo della protezione dei dati, riguardano, oltre al resto, il significato dei seguenti concetti:

1. larga scala;
2. attività principale;
3. monitoraggio regolare e sistematico.

Lungi dal trovare significati definitivamente concludenti, il titolare o il responsabile del trattamento faranno bene a verificare se rientrano in uno dei casi qui di seguito riportati o se sia possibile utilizzare la risposta data al caso analogo.

Qualora l'impresa o il professionista rientri in una delle casistiche riportate di seguito e, ciononostante, non intendano nominare il DPO, sarà utile per non dire indispensabile scrivere nel documento valutativo della privacy o nel proprio "apparato documentale privacy" le ragioni di questa scelta, prendendo apposita posizione.

POSIZIONE DEI GARANTI EUROPEI

Le pronunce dei Garanti europei hanno indicato l'obbligo di nomina nei seguenti casi:

- società impegnata nel settore del web marketing (Belgio),
- società di vigilanza privata (Spagna),
- poliambulatorio privato (Italia),
- piattaforma di consegna pasti a domicilio (Spagna),
- ministeri (Grecia, Italia federazione sportiva (Spagna),
- ospedale militare (Grecia),

- amministrazioni comunali (Portogallo, Spagna).

Al contrario, non è stata riscontrato l'obbligo di nomina del Dpo per il trattamento di:

- gestione delle carte fedeltà, limitatamente all'assegnazione premi promessi in relazione al volume di acquisti (Lussemburgo),
- per una confederazione no profit di associazioni impegnata nell'assistenza sociale, tenendo conto che la confederazione specifica non trattava dati particolari (Lussemburgo).

LA "LARGA SCALA"

Il Garante della privacy italiano, ai fini della nomina del Dpo, ha affermato ricorrere il requisito della "larga scala" se in un'organizzazione lavorano circa settanta professionisti tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri, impiegati (Garante privacy, ingiunzione n. 372 del 10/11/2022).

Il Garante ha rinvenuto altri elementi indiziari nella fornitura di "un'ampia gamma di servizi e prestazioni di prevenzione, diagnosi e terapia in numerosi settori della medicina".

L'OBBLIGATORIETÀ DELLA NOMINA DEL DPO

Il Garante della privacy italiano (Ingiunzione del Garante italiano n. 163 del 28 aprile 2022) ha considerato obbligatoria la nomina del Dpo al ricorrere dei seguenti parametri:

- l'esercizio di natura sostanzialmente pubblica;
- il trattamento di dati di migliaia di cittadini (ad esempio nell'ambito della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anche ai fini dell'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme regolamentari comunali);
- l'uso di un sistema di videosorveglianza, visto che questo sistema è in grado di comportare un "monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala".

IN GERMANIA

In Germania, la normativa prevede l'obbligo di nomina del Dpo a carico dei privati che impiegano venti persone nel trattamento automatizzato e, senza soglia minima, per i privati

che effettuano un trattamento soggetto a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per altri trattamenti specifici (art. 38 BDSG, Bundesdatenschutzgesetz, del 20/12/1990, Federal Data Protection Act (BDSG) (gesetze-im-internet.de)).

La norma, in dettaglio, prescrive, in aggiunta all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/679, che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designino un responsabile della protezione dei dati se impiegano costantemente di norma almeno 20 persone che si occupano del trattamento automatizzato di dati personali.

Questa disposizione aggiunge che, se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento effettuano un trattamento soggetto a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, o se trattano commercialmente dati personali a fini di trasferimento, trasferimento anonimo o a fini di ricerche di mercato o di opinione, designano un responsabile della protezione dei dati indipendentemente dal numero di persone impiegate nel trattamento.

IN SPAGNA

Passando alla normativa spagnola, essa prevede un elenco di sedici operatori specificamente indicati per settori merceologici, i quali in tutti i casi devono nominare il Dpo (art. 34 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 3/2018 del 5/12/2018).

LA NOMINA TARDIVA

Va prestata molta attenzione alla nomina tardiva in quanto un ente ha nominato il DPO dopo il 25/5/2018; a causa della tardività della nomina il Garante della Privacy italiano ha irrogato una sanzione pecuniaria amministrativa (provvedimento n. 54 dell'11/2/2021).

Come anticipato, la nomina del Responsabile al trattamento dei dati è l'unico soggetto che va comunicato telematicamente al Garante alla privacy. Pertanto, la nomina tardiva non ha effetto sanante.

ILLEGITTIMA LA NOMINA DEL DPO

Il Garante della privacy italiano ha riscontrato l'illegittimità della nomina del Dpo nelle seguenti ipotesi:

- direttore amministrativo di un'accademia di belle arti (prov. 16/9/2021, n. 318);
- il responsabile dell'area affari generali di un Comune (prov. 12/5/2022, n. 174);
- il direttore di un Conservatorio (prov. 10/11/2022, n. 367).

CONFLITTO DI INTERESSI DEL DPO

Merita prestare attenzione al soggetto che viene nominato in quanto può accadere che quella persona possa essere in palese conflitto di interessi.

Infatti, un comune italiano è stato sanzionato per avere incaricato il suo Dpo (esercente la professione di avvocato) di difendere l'ente in un giudizio, nel quale si discutevano anche aspetti di privacy (Ingiunzione n. 214 del 9/6/2022).

Il Garante ha ritenuto violata la regola sul conflitto di interessi del Dpo. Pertanto, se un ente (pubblico o privato) nomina Dpo il suo legale di fiducia, quell'avvocato, se vuol continuare a fare il Dpo, deve verificare la sua posizione in relazione alle cause pendenti e agli incarichi in precedenza già affidati. Sul punto, occorre tenere conto del fatto che appare difficile che non ci sia un contenzioso che non sia toccato da questioni di privacy.

È chiaro che il conflitto di interesse non incide sul mandato difensivo, ma conduce il titolare del trattamento di fronte al rischio della sanzione prevista dal Gdpr.

Altro aspetto da evidenziare riguarda la fattispecie in cui il DPO sia stato nominato, ma che tale nomina non sia stata notificata al Garante alla privacy. In questo caso il DPO ha mancato al suo compito di controllo.

Si è trattato della fattispecie attinenti un avvocato, ma dobbiamo rammentare che non esiste una figura professionale destinata a tale ruolo e, pertanto, potrebbe essere incaricato anche un altro professionista che, successivamente ottenesse anche un incarico professionale ulteriore nella società o nell'ente.

CONCLUSIONI

La normativa sulla privacy laddove prevede la nomina di “figure” specifiche, impone che ciò risulti da un atto di nomina. Ciò a significare che qualsiasi nomina deve avere la forma scritta e, visto che siamo in Italia, è consigliabile anche attribuire data certa al documento di nomina.

Come detto tutte le figure hanno una funzione di nomina interna, ad esclusione del Responsabile alla protezione dei dati che richiede, invece, la comunicazione telematica al Garante alla privacy.

Le prossime scadenze



16 agosto 2023

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2023

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare la rata in scadenza con i relativi interessi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti trimestrali e mensili devono operare la liquidazione relativa al trimestre/mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui effettuare il versamento della seconda rata del contributo minimo per il 2023.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, devono effettuare il versamento della rata.

20 agosto 2023

ENASARCO

Termine per versare, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2023.

25 agosto 2023

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 agosto 2023

IMPOSTE DIRETTE

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, applicando la maggiorazione.

31 agosto 2023

REDDITI 2023

Versamento della rata per i soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

CONTENZIOSO – SOSPENSIONE FERIALI DEI TERMINI

Fine del periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il primo agosto.
